

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 7 aprile 2004, n. 1977

Annulla T.A.R. Basilicata, 6 giugno 2003, n. 568.

Una volta intervenuti i provvedimenti di convocazione dei nuovi comizi elettorali e l'atto di proclamazione degli eletti, è improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale.

Omissis.

In più di un'occasione (cfr., tra le altre, le decisioni della Sezione 7 maggio 1994, n. 447; 3 settembre 1998, n. 1287) è stato ritenuto che chi impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha, comunque, l'onere di impugnare ritualmente, a pena di improcedibilità del ricorso, anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il relativo ricorso a tutti i controinteressati.

A maggior ragione, per quanto attiene alla presente fattispecie, deve ritenersi improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale una volta intervenuti i provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali e l'atto di proclamazione degli eletti, trattandosi di procedimenti autonomi, caratterizzati dalla presenza di un ampio numero di controinteressati ed espressione della volontà concreta del corpo elettorale nel momento storico in cui le elezioni si sono svolte e che non può certamente essere surrogata – al contrario di quanto dedotto, con l'appello principale, dagli odierni appellanti – da scelte elettorali di data più remota (nella specie risalenti al 1999) e che, a tutto concedere, data la durata quadriennale dell'organo consiliare, hanno visto definitivamente esaurito il loro carattere astrattamente rappresentativo con il decorso del quarto anno dalla originaria proclamazione degli eletti (dove, comunque, l'assoluta inconsistenza dello stesso appello principale, non potendo, comunque e a tutto concedere, un risultato elettorale, maturato al di là del quadriennio di ordinaria durata del Consiglio comunale, esser fatto rivivere dopo il decorso del quadriennio stesso).

Né può ritenersi che possa permanere un interesse di natura morale al mantenimento in vita dell'organo consiliare tutte le volte in cui il suo scioglimento non appaia imputabile a comportamenti asseritamente non corretti degli interessati ma, come nella specie, solo a fattori di carattere tecnico (presentazione di dimissioni da parte di alcuni consiglieri comunali, seguita da revoca, da parte di taluno);

Omissis.